



CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**PROVVEDIMENTO DI RIFIUTO - IRIS OMNIA SERVICE S.R.L. -
- C.F. 04424330654 - REA SA 366190 - PROTOCOLLO RI N.
PRA/2024/33854.**

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 2188 c.c.;

Vista la Legge 241/1990, in particolare, l'art. 5;

Visto l'art. 8 della L.580/1993;

Visto il D.P.R. 581/1995, in particolare, gli artt. 9,10 e 11;

Visto l'art.31 commi 2 e 2 ter, 2 quater, 2 quinquies della L. 340/2000;

Visto il D.P.R. 445/2000;

Visto il D.Lgs. 82/2005;

Visto l'art. 9 della L. 40/2007;

Vista la circolare del MISE del 6 maggio 2016 n. 3689/C;

Visto l'art. 5 del D.Lgs. 183/2021;

Atteso che per effetto del combinato disposto della deliberazione della Giunta camerale n. 12/2017 e delle determinazioni del segretario generale n. 210 del 24/06/2016, n. 128 del 30/03/2017 e n. 14 dell'11/01/2023, al sottoscritto dirigente competono l'adozione dei provvedimenti amministrativi, connessi con la direzione e la responsabilità della area dirigenziale III denominata "ANAGRAFE E PATRIMONIO", le funzioni di vice conservatore e l'adozione dei provvedimenti amministrativi di rifiuto di cui agli artt. 11 comma 12 e 14 comma 10 del D.P.R. 581/1995;

Vista la disposizione del Conservatore n. 2 del 26/09/2022 con la quale è stato previsto che tutte le domande, denunce e depositi, comunque denominate, presentate al Registro delle Imprese/REA dovranno essere trasmesse dai soggetti obbligati/legittimati esclusivamente previa sottoscrizione digitale della prescritta modulistica ministeriale mediante l'utilizzo del proprio dispositivo di firma digitale;

Vista la domanda inviata telematicamente in data 04/04/2024 per il tramite del legale rappresentante Colangelo Luigi, Codice Fiscale: CLNLGU66A12H703L, ed acquisita al protocollo RI nr. 2024/33854, avente ad oggetto la denuncia di scioglimento della società e la nomina del liquidatore;

Considerato che in data 23/04/2024 con apposita comunicazione nel diario messaggi è stato inviato messaggio di sospensione, ai sensi del D.P.R. 581/1995 - art.11 comma 11, con la seguente motivazione: Visto l'articolo 11, comma 6, lettera e) del D.P.R. n. 581/95, secondo il quale l'Ufficio, prima di procedere all'iscrizione, accerta il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione; Visto l'articolo 11, comma 6, lettera b) del D.P.R. n. 581/95, secondo il quale l'Ufficio, prima di procedere all'iscrizione, accerta la regolare compilazione della domanda; si comunica che l'accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento prevista dalla legge è di competenza dell'organo amministrativo e deve essere precedente all'iscrizione della messa in liquidazione e della nomina del liquidatore (se la società si scioglie per volontà dei soci, invece, l'assemblea deve deliberare con atto pubblico).

La correzione dovrà essere effettuata rinviando la pratica sul prot. 2024/33854.

Si assegna il termine di 10 gg. decorso il quale si procederà all'archiviazione della pratica ai sensi e con gli effetti di cui all'art.11 comma 11 del D.P.R. 581/1995;

Vista la pratica M24521Q4737 rinviata dal legale rappresentante il 24/05/2024 sul prot. 2024/33854 e che in data 18/06/2024, con apposita comunicazione nel diario messaggi è stato inviato messaggio di sospensione, ai sensi del D.P.R. 581/1995 - art.11 comma 11, con la seguente motivazione in data Visto l'articolo 11, comma 6, lettera e) del D.P.R. n. 581/95, secondo il quale l'Ufficio, prima di procedere all'iscrizione, accerta il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione; Visto l'articolo 11, comma 6, lettera b) del D.P.R. n. 581/95, secondo il quale l'Ufficio, prima di procedere all'iscrizione, accerta la regolare compilazione della domanda; si comunica che lo scioglimento per il verificarsi di una causa prevista dalla legge e al messa in liquidazione devono essere comunicati al registro imprese necessariamente con due distinte pratiche: con la prima (modello S3, riquadro 1), allegando la copia conforme della determina dell'amministratore, viene iscritto il solo scioglimento della società; con la seconda, che va necessariamente elaborata utilizzando Dire a modelli (compilando i modelli: S2, riquadro 1 per aggiungere la dicitura "in liquidazione" alla denominazione; S3, riquadro 1, per iscrivere la messa in liquidazione della società; Int/p per cessare Colangelo Luigi dalla carica di amministratore ed iscrivere la sua nomina a liquidatore), e alla quale andrà allegata la copia conforme del verbale dell'assemblea dei soci, si provvede ad iscrivere la messa in liquidazione e la contestuale nomina del liquidatore; aggiungo che la causa di scioglimento accertata dall'amministratore presuppone che l'impresa sia inattiva (occorre quindi denunciare anche la cessazione dell'attività).

Il primo adempimento, l'iscrizione dello scioglimento, potrà essere effettuata rinviando la pratica sul prot. 2024/33854.

Si assegna il termine di 10 gg. decorso il quale si procederà all'archiviazione della pratica ai sensi e con gli effetti di cui all'art.11 comma 11 del D.P.R. 581/1995.

Vale quale preavviso di rigetto ai sensi dell'art.10-bis L.241/1990.

Considerato che, attraverso il diario messaggi, rispettivamente in data 24/05/2024 per la pratica M24402R4648, e in data 18/06/2024 per la pratica M24521Q4737, è stato inviato il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. 241/90, notificato al domicilio digitale indicato sulla distinta Comunica: infostudioforcellino.it;



Considerato che il predetto ultimo termine assegnato è trascorso senza la regolarizzazione dell'adempimento alle condizioni di cui al D.P.R. 581/1995 - art. 11 comma 6, lettere B ed E;

Sulla base dell'istruttoria dell'ufficio e la verifica del sottoscritto, responsabile del procedimento amministrativo, il quale attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;

RESPINGE

La domanda in oggetto protocollo RI nr. 2024/33854 del 04/04/2024 per mancato adempimento delle condizioni di cui al D.P.R. 581/1995 - art.11 comma 6 lettere B e D;

notifica il presente provvedimento al domicilio digitale indicato sulla distinta Comunica (infostudioforcellino.it) nonché al domicilio digitale dell'impresa: irisomniaservicesrl@pec.it;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- 1) per le istanze rivolte al Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 11 del D.P.R. n.581/1995 e dell'art. 2189 c.c., entro otto giorni dalla notifica, al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Salerno;
- 2) per le istanze rivolte al Repertorio Economico Amministrativo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n.241/1990 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero al Giudice Ordinario (qualora si ritenga leso un diritto soggettivo);

**Il Vice Segretario Generale
Vice Conservatore Registro Imprese
(Dr. Mauro Criscuolo)**